

# NEWSLETTER LUGLIO 2019

## SOMMARIO

<b>AGGIORNAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: AGGIORNATE LE Q&amp;A SU REGOLAMENTO EUROPEO BENCHMARK .....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: AGGIORNATE LE Q&amp;A SU MIFID II E MIFIR.....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: "PUBLIC STATEMENT" SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO SUI PRODOTTI A NORMA DELL'ARTICOLO 40 E 42 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 (MIFIR) – PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO .....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: AGGIORNATE LE Q&amp;A SU MIFID II E MIFIR SULLA STRUTTURA DEL MERCATO E SUGLI ARGOMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA .....</b>	<b>4</b>
<b>ESMA: RAPPORTO SULLO STATO DEI REGIMI DI LICENZA DELLE SOCIETÀ FINTECH NELLA UE .....</b>	<b>4</b>
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SUL REGOLAMENTO PROSPETTO .....</b>	<b>5</b>
<b>ESMA: GUIDA PER L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PROSPETTI .....</b>	<b>5</b>
<b>ESMA: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE SUL RUOLO DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA' IN RELAZIONE ALLA MIFID II.....</b>	<b>5</b>
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SU EMIR .....</b>	<b>5</b>
<b>ESMA: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE – LINEE GUIDA SULLE PERFORMANCE FEES DEI FONDI UCITS .....</b>	<b>6</b>
<b>CONSIGLIO DEI MINISTRI: APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA AML.....</b>	<b>6</b>
<b>EBA: RISULTATI DELL'INDAGINE SUI LIVELLI DI ATTUAZIONE NELL'UE DI BASILEA III.....</b>	<b>7</b>
<b>EBA: CRR – PSD2 - AGGIORNAMENTO SINGLE RULEBOOK EBA .....</b>	<b>7</b>
<b>BANCA D'ITALIA: COMUNICAZIONE SULLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI LA BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI E ALLE RACCOMANDAZIONI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA .....</b>	<b>8</b>

BANCA D'ITALIA: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI APERTURA E MANTENIMENTO DI CONTI DI PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA A FAVORE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO.....	8
BANCA D'ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 268 DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI.....	8
BANCA D'ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE .....	8
OCF: PROTOCOLLO DI INTESA OCF – AGCOM IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO FINANZIARIO .....	9
AGCOM: REALZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA .....	9
BORSA ITALIANA: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI MERCATI AIM Italia, SeDeX E ExtraMOT .....	9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 27 GIUGNO 2019 - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ATTRAVERSO IL FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL.....	10
BCE: GUIDA AI MODELLI INTERNI.....	10
GAZZETTA UE: DIRETTIVA (UE) 2019/1153 SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DI REATI FINANZIARI, FISCALI E DI RICICLAGGIO .....	10
COMMISSIONE EUROPEA: PRESENTATE 4 RELAZIONI AML/CTF.....	11
UIF: RAPPORTO ANNUALE PER IL 2018.....	11
UIF: AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO PER LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) .....	12
<b>APPROFONDIMENTO: .....</b>	<b>12</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	12

## **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

### **BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

30 luglio 2019

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

Banca d'Italia ha emanato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione del documento pubblicato nell'aprile 2018. pubblica.

### **ESMA: AGGIORNATE LE Q&A SU REGOLAMENTO EUROPEO BENCHMARK**

11 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114\\_gas\\_on\\_bmr.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_gas_on_bmr.pdf)

Le nuove domande e risposte forniscono chiarimenti sui seguenti temi connessi al Regolamento (EU) 2016/1011:

- la definizione del benchmark in relazione a strumenti finanziari collegati a materie prime; e
- il contributo al tasso euro a breve termine (€ STR).

### **ESMA: AGGIORNATE LE Q&A SU MIFID II E MIFIR**

11 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349\\_mifid\\_ii\\_gas\\_on\\_investor\\_protection\\_topics.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_gas_on_investor_protection_topics.pdf)

I chiarimenti forniti riguardano la *Best execution*, con particolare riferimento alla classificazione degli strumenti finanziari ai sensi dell'RTS 27.

### **ESMA: "PUBLIC STATEMENT" SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO SUI PRODOTTI A NORMA DELL'ARTICOLO 40 E 42 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 (MIFIR) – PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO**

11 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1743-statement\\_product\\_intervention.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1743-statement_product_intervention.pdf)

Il provvedimento in questione è indirizzato agli intermediari che commercializzano, distribuiscono o vendono "contratti per differenza" (CFD) ai clienti al dettaglio.

Nutrendo una serie di preoccupazioni in merito al marketing, alla distribuzione o alla vendita di CFD delle imprese ai clienti al dettaglio e ritenendo necessario ricordare ai fornitori di CFD alcuni dei requisiti connessi all'offerta di CFD, l'ESMA ha identificato pratiche indesiderabili relative a:

- clienti professionali su richiesta;
- marketing, distribuzione o vendita da parte di fornitori di CFD di paesi terzi.

In particolare, con riferimento ai clienti professionali su richiesta, l'ESMA è consapevole del fatto che alcuni fornitori di CFD pubblicizzano ai clienti al dettaglio la possibilità di diventare clienti professionali su richiesta.

**Le imprese di investimento dovrebbero astenersi rigorosamente dall'attuare qualsiasi forma di pratica che incentivi, induca o solleciti un investitore a richiedere di essere trattato come un cliente professionale.** A tale proposito, qualsiasi forma di linguaggio promozionale in relazione allo status di cliente professionale deve essere considerata come un incentivo per un cliente al dettaglio a richiedere uno status di cliente professionale. Ciò include il confronto tra i limiti di leva disponibili per i diversi tipi di clienti e la fornitura di qualsiasi forma di ricompensa per diventare un cliente professionale.

Per quanto riguarda invece la prassi ravvisata presso taluni intermediari a sollecitare l'investimento in CFD in paesi terzi inducendo il cliente al dettaglio a spostare il proprio conto verso un'entità extra - UE, L'ESMA chiarisce nella sua dichiarazione che, in assenza di autorizzazione o registrazione nell'UE in conformità con la MiFIR o con i regimi nazionali di paesi terzi in vigore in vari Stati membri, **le imprese di paesi terzi sono autorizzate a fornire servizi ai clienti solo nell'Unione su iniziativa esclusiva del cliente.** Inoltre, le informazioni relative ai "vantaggi" della negoziazione di CFD con un'entità di tale paese terzo potrebbero essere viste come un'elusione delle misure di intervento sui prodotti dell'ESMA da parte dell'impresa autorizzata dell'UE.

#### **ESMA: AGGIORNATE LE Q&A SU MIFID II E MIFIR SULLA STRUTTURA DEL MERCATO E SUGLI ARGOMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA**

12 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35\\_qas\\_transparency\\_issues.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf)

Le nuove domande e risposte forniscono chiarimenti sui seguenti argomenti:

- l'uso di transazioni prestabilite per strumenti non azionari (modifica a domande e risposte esistenti);
- l'esenzione di copertura dell'articolo 8 della MiFIR;
- il trattamento di swap a scadenza costante; e
- l'applicazione del regime delle taglie ai sistemi di aste periodiche.

#### **ESMA: RAPPORTO SULLO STATO DEI REGIMI DI LICENZA DELLE SOCIETÀ FINTECH NELLA UE**

12 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2430\\_licensing\\_of\\_fintech.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2430_licensing_of_fintech.pdf)

Il rapporto si basa su due sondaggi dell'ESMA avviati nel 2018, che hanno raccolto informazioni dalle autorità nazionali competenti sui regimi di licenza delle imprese FinTech nelle diverse giurisdizioni.

I principali risultati delle indagini condotte hanno evidenziato:

- carenze normative in ambito cripto-attività, ICO (Initial Coin Offering) e DLT (Distributed Ledgers Technology);
- la necessità di una maggiore chiarezza nei processi di governance e gestione dei rischi associati sia alla sicurezza informatica che all'outsourcing del cloud;
- l'esistenza di un legame diretto e interdipendenze tra i facilitatori dell'innovazione e gli approcci autorizzativi per i modelli di business FinTech innovativi;
- la necessità di un regime di crowdfunding globale a livello dell'UE, in particolare per il crowdfunding basato su strumenti non MiFID II.

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SUL REGOLAMENTO PROSPETTO**

12 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258\\_prospectus\\_regulation\\_gas.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_gas.pdf)

L'ESMA ha aggiunto #25 Q&A riguardanti il Regolamento (UE) 2017/1129

### **ESMA: GUIDA PER L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO SUI PROSPETTI**

12 luglio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-guidelines-disclosure-requirements-under-prospectus>

L'ESMA ha posto in consultazione pubblica le linee guida che chiariscono taluni aspetti sulle informazioni da includere nei prospetti, tra i quali:

- informazioni finanziarie storiche;
- informazioni finanziarie intermedie;
- previsioni e stime degli utili;
- dichiarazioni di capitale circolante;
- capitalizzazione e indebitamento.

### **ESMA: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE SUL RUOLO DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA' IN RELAZIONE ALLA MIFID II**

15 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/cp\\_on\\_compliance\\_function\\_guidelines\\_for\\_publication.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/cp_on_compliance_function_guidelines_for_publication.pdf)

Le linee guida proposte con il documento in oggetto mirano ad aiutare gli intermediari ad aumentare l'efficacia della funzione di conformità anche in relazione a quanto previsto dalla MiFID II. Il documento di consultazione tiene conto, specificandoli, degli orientamenti già esistenti del 2012, al fine di:

- considerare le modifiche ai requisiti della funzione di conformità introdotte dalla MiFID II;
- dare rilevanza ai risultati delle attività di vigilanza condotte dalle autorità nazionali sui requisiti della funzione di conformità; e,
- fornire ulteriori dettagli su alcuni aspetti già coperti dalle linee guida ESMA del 2012.

Il termine ultimo per le risposte alla consultazione è il 15 ottobre 2019. L'ESMA mira a pubblicare un rapporto finale e le linee guida finali nel secondo trimestre 2020.

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU EMIR**

15 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52\\_qa\\_on\\_emir\\_implementation.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf)

A seguito dell'entrata in vigore della revisione EMIR (il cosiddetto EMIR Refit), l'ESMA ha rivisto le domande e risposte esistenti per allinearle, ove necessario, ai nuovi requisiti di testo.

Le modifiche si riferiscono a:

- rimozione di riferimenti al “frontloading requirement”, in quanto non più previsto nell'ambito di EMIR Refit;
- rimozione di riferimenti relativi al backloading, a seguito dell'eliminazione del requisito di backloading;
- obblighi di identificazione e rendicontazione per fondi e blocco delle negoziazioni e delle allocazioni;
- chiarimento sull'applicabilità del reporting alle transazioni infragruppo;
- segnalazione del campo dell'importo nozionale per derivati dell'indice del credito.

#### **ESMA: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE – LINEE GUIDA SULLE PERFORMANCE FEES DEI FONDI UCITS**

16 luglio 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-881\\_cp\\_on\\_performance\\_fees\\_guidelines\\_in\\_ucits.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-881_cp_on_performance_fees_guidelines_in_ucits.pdf)

Stante il diverso approccio adottato dai vari Paesi UE riguardante il calcolo delle performance fees, le linee guida poste in consultazione mirano ad armonizzare il modo in cui le commissioni di performance possono essere comunicate ed addebitate all'investitore.

Le linee guida quindi specificano:

- i principi generali sui metodi di calcolo della commissione di performance;
- la necessità di coerenza tra il modello della commissione di performance e gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo;
- la frequenza per la cristallizzazione e il pagamento della commissione di performance;
- le circostanze in cui dovrebbe essere pagata una commissione di performance;
- la necessità di divulgazione del modello della commissione di performance.

#### **CONSIGLIO DEI MINISTRI: APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA AML**

1 luglio 2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92.

Il testo mira, tra l'altro, a:

- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l'altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;

- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

### **EBA: RISULTATI DELL'INDAGINE SUI LIVELLI DI ATTUAZIONE NELL'UE DI BASILEA III**

2 luglio 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2733006/EBA+Public+Hearing+-+2+July+2019+-+Basel+III+Call+for+Advice.pdf>

L'indagine si è incentrata su:

- il nuovo metodo standardizzato per il rischio di credito (circa 40 raccomandazioni);
- il nuovo approccio basato sui rating interni per il rischio di credito (circa il 50 raccomandazioni);
- il nuovo metodo di misurazione standardizzato per il rischio operativo (circa il 35 raccomandazioni);
- il nuovo trattamento delle operazioni di finanziamento titoli (2 raccomandazioni);
- l'introduzione di un nuovo piano di uscita per i modelli interni (circa il 10 raccomandazioni).

### **EBA: CRR – PSD2 - AGGIORNAMENTO SINGLE RULEBOOK EBA**

19 luglio 2019

<https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook>

Per quanto concerne la CRR, gli aggiornamenti delle Q&A riguardano chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

In particolare, i chiarimenti riguardano:

- la cartolarizzazione sintetica di linee di credito revolving non utilizzate;
- le attività denominate e finanziate in valute diverse cui sia associato uno swap connesso alle stesse valute;
- il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni in default nell'ambito dell'approccio standardizzato.

Con riferimento invece alla PSD2, i chiarimenti riguardano:

i chiarimenti riguardano:

- la responsabilità dell'istituto di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate in caso di esenzione dall'applicazione dei requisiti di autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication - SCA);
- l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare alle Autorità nazionali di vigilanza la valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei sistemi di controllo;
- la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento.

## **BANCA D'ITALIA: COMUNICAZIONE SULLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI LA BANCA D'ITALIA SI CONFORMA AGLI ORIENTAMENTI E ALLE RACCOMANDAZIONI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA**

17 luglio 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/comunicazione-17.07.2019.pdf>

Con questa comunicazione la Banca d'Italia rende note le modalità che intende seguire, a partire dagli Orientamenti e Raccomandazioni attuati a partire dal 17 luglio, quando decide di conformarsi agli Orientamenti e alle Raccomandazioni indirizzati, in tutto o in parte, agli intermediari vigilati e provenienti dalle ESAs.

## **BANCA D'ITALIA: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI APERTURA E MANTENIMENTO DI CONTI DI PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA A FAVORE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO**

23 luglio 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/apertura-conti-pagamento/provv-ap-mant-c-pagamento.pdf>

Banca d'Italia ha adottato in data 23 luglio 2019 un provvedimento in materia di apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 114-octiesdecies del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (cd. "PSD2"), fornisce talune indicazioni per facilitare la corretta applicazione della citata disposizione normativa e individua le modalità di notifica alla Banca d'Italia dei casi di rifiuto o revoca dell'apertura di un conto di pagamento da parte delle banche nei confronti di istituti di pagamento.

## **BANCA D'ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 268 DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI**

24 luglio 2019

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/Circolare\\_286\\_n.13\\_integrale.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/Circolare_286_n.13_integrale.pdf)

Viene modificata la normativa segnaletica degli istituti di pagamento (IP) e di moneta elettronica (IMEL) - Circolare n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" – per adeguarla alle novità introdotte nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica in attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD II), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Le modifiche segnaletiche tengono in particolare conto del nuovo regime prudenziale in materia di fondi propri introdotto per gli IP e gli IMEL dalla nuova direttiva sui servizi di pagamento.

Le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2019.

## **BANCA D'ITALIA: AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

26 luglio 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ-285-28-aggiornamento.pdf>

L'aggiornamento è volto a recepire gli atti emanati dall'EBA sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei pagamenti (EBA/GL/2017/17) e gli Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti (EBA/GL/2017/10) e gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, par. 6, del Regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) oltre alle raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (EBA/REC/2017/03).

### **OCF: PROTOCOLLO DI INTESA OCF – AGCOM IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI NEL MERCATO FINANZIARIO**

16 luglio 2019

<https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/dettaglio?id=ac965aee-1ae9-41d2-b892-661407d90799&parent=Protocolli%20di%20intesa&parentUrl=/chi-siamo/normativa/protocolli-di-intesa>

La cooperazione tra i due istituti riguarda le seguenti segnalazioni:

- a) segnalazione dell'AGCM all'OCF di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'AGCM medesima, emergano ipotesi di possibili violazioni da parte degli iscritti all'albo (consulenti finanziari e soggetti abilitati) delle norme alla cui applicazione è preposto l'Organismo;
- b) segnalazione dell'OCF all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'Organismo medesimo, emergano ipotesi di possibili violazioni della disciplina delle pratiche commerciali scorrette relative al settore finanziario.

In particolare, l'Organismo e l'AGCM cooperano attraverso lo scambio reciproco di documenti e informazioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

### **AGCOM: REALIZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

15 luglio 2019

<https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Documento+generico+11-07-2019/7b6a8cdb-b6cc-45ac-b1b4-ef5a674df5b4?version=1.0>

La relazione presenta dati e rendiconti sull'azione di lavoro condotta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nel periodo compreso tra il 1° maggio 2018 e il 30 aprile 2019.

### **BORSA ITALIANA: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI MERCATI AIM Italia, SeDeX E ExtraMOT**

25 giugno 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13803aimitalia\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13803aimitalia_pdf.htm)  
[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13804sedex\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13804sedex_pdf.htm)  
[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13805extramot\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso13805extramot_pdf.htm)

Borsa Italiana ha apportato al Regolamento Emittenti del mercato AIM Italia, Mercato SeDeX, Mercato ExtraMOT, le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento UE 2017/1129, del Regolamento Delegato UE 2019/979 e del Regolamento Delegato UE 2019/980 in tema di prospetto. Le modifiche introdotte entreranno in vigore il 21 luglio 2019.

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 27 GIUGNO 2019 - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ATTRAVERSO IL FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL**

29 luglio 2019 (data pubblicazione GU)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-29&atto.codiceRedazionale=19A04896&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-29&atto.codiceRedazionale=19A04896&elenco30giorni=false)

Al fine di promuovere gli investimenti per il venture capital, il decreto in commento:

- definisce le modalità di investimento del Ministero attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, in attuazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 145/2018;
- definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018;
- disciplina le modalità di abrogazione delle disposizioni normative disciplinanti i termini e le condizioni della gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018.

## **BCE: GUIDA AI MODELLI INTERNI**

8 luglio 2019

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guidegeneraltopics201811.en.pdf>

La Banca centrale europea ha pubblicato i capitoli finali della sua guida ai modelli interni, già sottoposti a consultazione pubblica conclusasi il 7 novembre 2018.

I tre capitoli riguardano il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di credito di controparte. L'obiettivo è garantire un approccio comune e coerente agli aspetti più rilevanti delle normative sui modelli interni per le banche direttamente soggette a vigilanza da parte della BCE.

## **GAZZETTA UE: DIRETTIVA (UE) 2019/1153 SULL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER IL CONTRASTO DI REATI FINANZIARI, FISCALI E DI RICICLAGGIO**

11 luglio 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1153&from=IT>

La Direttiva in oggetto [...] "stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria («FIU») alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU"<sup>1</sup>.

Rientrano tra le forme gravi di criminalità le frodi finanziarie e il riciclaggio.

Gli Stati Membri dovranno conformarsi entro il 1° agosto 2021.

<sup>1</sup> Art. 1 co. 1 DIRETTIVA (UE) 2019/1153

## COMMISSIONE EUROPEA: PRESENTATE 4 RELAZIONI AML/CTF

24 luglio 2019

La Commissione Europea, con comunicazione del 24 luglio 2019<sup>2</sup> ha presentato #4 relazioni rappresentanti la situazione europea in materia di lotta contro il riciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo. In particolare le relazioni hanno ad oggetto:

- la valutazione sovranazionale dei rischi  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational\\_risk\\_assessment\\_of\\_the\\_money\\_laundering\\_and\\_terrorist\\_financing\\_risks\\_affecting\\_the\\_union.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf)
- valutazione dei recenti casi di riciclaggio di alto profilo nel settore finanziario  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report\\_assessing\\_recent\\_alleged\\_money-laundering\\_cases\\_involving\\_eu\\_credit\\_institutions.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_recent_alleged_money-laundering_cases_involving_eu_credit_institutions.pdf)
- unità di informazione finanziaria  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report\\_assessing\\_the\\_framework\\_for\\_financial\\_intelligence\\_under\\_its\\_cooperation\\_with\\_third\\_countries\\_and\\_obstacles\\_and\\_opportunities\\_to\\_enhance\\_cooperation\\_between\\_financial\\_intelligence\\_units\\_with.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_framework_for_financial_intelligence_under_its_cooperation_with_third_countries_and_obstacles_and_opportunities_to_enhance_cooperation_between_financial_intelligence_units_with.pdf)
- interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report\\_assessing\\_the\\_conditions\\_and\\_the\\_technical\\_specifications\\_and\\_procedures\\_for\\_ensuring\\_secure\\_and\\_efficient\\_interconnection\\_of\\_central\\_bank\\_account\\_registers\\_and\\_data\\_retrieval\\_systems.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_conditions_and_the_technical_specifications_and_procedures_for_ensuring_secure_and_efficient_interconnection_of_central_bank_account_registers_and_data_retrieval_systems.pdf)

## UIF: RAPPORTO ANNUALE PER IL 2018

11 luglio 2019

<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2019/index.html>

[...]I dati del 2018 testimoniano la vitalità del sistema: le segnalazioni di operazioni sospette sono ulteriormente aumentate nel numero e mediamente migliorate nella qualità; la rete di collaborazione fra autorità è solida; gli scambi informativi con l'estero si intensificano e diventano più sistematici. I risultati operativi sono visibili e significativi: rilevanti indagini giudiziarie hanno tratto origine o importante supporto dalle segnalazioni.

Permangono carenze nella partecipazione al sistema da parte di alcune categorie di operatori e nella collaborazione offerta da non pochi paesi esteri. Ulteriori miglioramenti sono conseguibili negli scambi tra autorità attraverso il pieno recepimento dei principi e delle norme internazionali. Nuove tipologie di operatori e di prodotti richiedono una rapida riflessione sugli adeguamenti necessari per evitare pericolose incrinature nei presidi antiriciclaggio e disparità concorrenziali [...]³.

2

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication\\_from\\_the\\_commission\\_to\\_the\\_european\\_parliament\\_towards\\_better\\_implementation\\_of\\_the\\_eus\\_anti-money\\_laundering\\_and\\_countersing\\_the\\_financing\\_of\\_terrorism\\_framework.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_towards_better_implementation_of_the_eus_anti-money_laundering_and_countersing_the_financing_of_terrorism_framework.pdf)

³ Rapporto annuale per il 2018 - Presentazione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

11

## UIF: AGGIORNAMENTO MANUALE OPERATIVO PER LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

30 luglio 2019

[https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale\\_SOS.pdf](https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf)

### **APPROFONDIMENTO:**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Le disposizioni pubblicate da Banca d'Italia il 30 luglio 2019 non presentano rilevanti novità rispetto a quanto già presente nel documento per la consultazione pubblicato nell'aprile 2018 (di seguito per brevità d.c.). Senza presunzione di completezza, si indicano di seguito talune innovazioni che si ritiene utile evidenziare.

- IN GENERALE: sono stati introdotti specifici riferimenti al documento “policy antiriciclaggio” di cui alle *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* (Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019)
- PARTE II SEZ. I: in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica è ora previsto che i destinatari si astengano dal proseguire il rapporto (nel d.c. era previsto l'obbligo di porre fine al rapporto). In aggiunta è ora prescritto che i destinatari debbano valutare inoltre l'opportunità di inviare una S.O.S.
- PARTE II SEZ III: viene specificato che le modalità per identificare i clienti devono essere utilizzate altresì per identificare l'esecutore per il quale è necessario acquisire inoltre le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.
- PARTE II SEZ VI: in merito all'acquisizione e alla valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo o delle operazioni occasionali, non è più necessario acquisire informazioni sull'attività lavorativa ed economica svolta e in generale le relazioni d'affari del titolare effettivo (permane invece l'obbligo di acquisire tali informazioni per quanto concerne il cliente).
- PARTE II SEZ. VIII:
  - è parzialmente cambiata la definizione di operatività a distanza. Ora, per operatività a distanza si intende quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, *dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario* (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); [...];
  - è eliminato tutto il periodo: *“Se il destinatario non è in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta. La stessa condotta va tenuta se il destinatario non riesce a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero se, dalle verifiche*

12

*effettuate e dalle misure adottate, emerge la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza".*

- vengono meglio specificati gli adempimenti che i destinatari devono porre in essere in caso di operatività a distanza. In particolare è stato aggiunto il seguente punto: *"c) individuano, nel documento di policy antiriciclaggio, gli specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro sub b) ed illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza"*
- PARTE III SEZ. I: in tema di adeguata verifica semplificata è stato eliminato il riferimento secondo il quale l'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni 5 anni.
- PARTE III SEZ III: è cambiato il titolo del paragrafo, ora: *"Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio"*
- PARTE VI: è cambiato il titolo, ora: *"Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative"*.

Elencate sinteticamente le innovazioni del testo, si ritiene utile elencare taluni spunti di interesse rilevati in sede di analisi del resoconto della consultazione:

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/resoconto\\_consultazione.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/resoconto_consultazione.pdf)

- le società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB e le società per la cartolarizzazione dei crediti non rientrano nel novero dei soggetti delle Disposizioni in oggetto;
- ai sensi delle Disposizioni in oggetto, per attività "istituzionali" si intende quelle attività per il cui esercizio l'intermediario abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi del TUF o del TUB. Tutte le attività esercitate dai destinatari, ivi comprese quelle non rientranti in quelle istituzionali, dovrebbero essere comunque presidiate dagli intermediari in un'ottica di contenimento dei rischi legali e reputazionali cui sono esposti;
- è necessario acquisire sempre il codice fiscale. Unica esenzione ammessa è nei confronti di cittadini che non ne sono in possesso (cittadini stranieri, non residenti in Italia);
- l'esecutore è il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente. Per quanto riguarda l'eventuale esecutore persona giuridica, è sempre necessario identificare la persona fisica firmataria raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. I destinatari non sono invece tenuti a identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere;
- la definizione di operazione include non solo la movimentazione di mezzi di pagamento, ma anche gli atti negoziali a contenuto patrimoniale, da intendersi secondo le categorie del diritto civile;
- è concesso ai destinatari di non identificare nuovamente i clienti già identificati in relazione a un altro rapporto continuativo, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in relazione allo specifico profilo di rischio del cliente. Restano fermi, come richiesto dal Decreto, gli obblighi di verifica dell'identità, raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto e di monitoraggio;
- una società può decidere di applicare anche un profilo di rischio più basso di quello assegnato dalle altre società del gruppo, motivando la scelta per iscritto, ferma restando la possibilità di assegnare sempre una classe più alta;

- i destinatari verificano la congruità della classe di rischio nel caso di cambiamenti rilevanti nella compagine societaria;
- considerato il mutato approccio del legislatore in materia di adeguata verifica semplificata, ed in mancanza di un espresso regime transitorio nel Decreto, i soggetti obbligati devono conseguire non appena possibile i dati identificativi e i documenti di identità (relativi a rapporti tuttora in essere) non acquisiti nella vigenza della precedente disciplina;
- solo un innalzamento del livello di rischio del cliente determina l'obbligo di rinnovare l'adeguata verifica;
- oltre ai cointestatari, anche gli esecutori sono soggetti da identificare con le medesime modalità previste per il cliente-persona fisica, in considerazione del fatto che anche i clienti-persone fisiche possono agire per il tramite di esecutori;
- i destinatari sono sempre chiamati ad adempiere ai loro obblighi in materia di adeguata verifica nei limiti della diligenza professionale, pertanto non è consentito limitarsi solamente alla verifica dell'autenticità e della validità dei documenti d'identità raccolti e trasmessi dal terzo del quale il destinatario si avvalga ai fini dell'identificazione. A tal proposito si specifica che, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, spetta agli intermediari individuare le forme ritenute più idonee per accertare l'autenticità e la validità dei documenti;
- la periodicità minima per l'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica è definita da ciascun destinatario, secondo un approccio basato sul rischio, nel Documento di policy antiriciclaggio;
- la qualifica di PEP non rileva per l'esecutore;
- sono confermati tra i fattori di alto rischio i *“servizi con un elevato grado di personalizzazione offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare”*;
- viene fornita la definizione di *alto dirigente* che laddove non coincida con un amministratore o con il direttore generale, è un dipendente che, a prescindere da qualifiche formali, viene delegato a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato. Le Disposizioni richiedono al destinatario di assicurare che l'alto dirigente abbia una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio cui è esposto l'intermediario e sia dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere, riducendolo, su questo livello di rischio. L'autorizzazione all'apertura di un rapporto continuativo da parte dell'alto dirigente è volta ad attestare la compatibilità del nuovo rapporto con il livello complessivo di rischio di riciclaggio che il destinatario è in grado di presidiare, anche alla luce delle specifiche misure di mitigazione adottate. Spetta in ogni caso ai destinatari precisare con maggiore grado di dettaglio, nella procedura di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad alto rischio di cui alle Disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio, ruolo e compiti dell'alto dirigente nonché i criteri di valutazione che questi adotta nello svolgimento dei propri compiti;
- viene ribadita la natura non tassativa né cumulativa dei fattori di rischio elencati negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: [compliance@temaconsulenza.eu](mailto:compliance@temaconsulenza.eu).